



N. REP. 249 del 23/02/2011 – DETERMINAZIONE N. 118/3 del 25/02/2011

pag. 1/7

Oggetto: Affidamento incarico del servizio di accoglienza ai turisti, sorveglianza, guardiania e biglietteria dei nuovi musei di palazzo Buonaccorsi alla Cooperativa sociale di tipo B “La Meridiana”. Proroga

LA DIRETTRICE DELL’ISTITUZIONE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Macerata Cultura n° 1 dell’ 11.01.2011 con cui si decide di continuare ad avvalersi della cooperativa sociale di tipo B “La Meridiana” nelle more dell’espletamento di una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di accoglienza ai turisti, sorveglianza, guardiania e biglietteria dei nuovi musei di palazzo Buonaccorsi;

RICHIAMATO integralmente il contenuto della determinazione dirigenziale n. 210/6 del 06/03/2010 con la quale si stabiliva di affidare alla suddetta cooperativa il servizio di servizio di accoglienza ai turisti, sorveglianza, guardiania e biglietteria di Palazzo Buonaccorsi per mesi 6, a far data dal 10/03/2010 e dei successivi atti di proroga;

DATO ATTO che l’art.5 della legge 8 novembre 1991 n.381 dà facoltà agli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate (cooperative di tipo B) il cui importo sia inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (€ 206.000,00);

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto lgs. 163/2006 che, nel disciplinare gli appalti riservati, fa espressamente salve le norme vigenti sulle cooperative sociali,

DATO ATTO infine che, alla data presente, non è stata ancora espletata la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di accoglienza ai turisti, sorveglianza, guardiania e biglietteria di palazzo Buonaccorsi e si rende quindi necessario prorogare l’affidamento alla cooperativa sociale di tipo B “La Meridiana”;

Presi contatti con la coop. Meridiana a r.l., partecipata dal Comune all’87,77% che risulta iscritta all’albo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 18 dicembre 2001 n. 34 quale cooperativa sociale di tipo B svolgente attività diverse da quelle socio sanitarie ed educative finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate ed è dotata di organizzazione tecnico – aziendale, nella quale sono impiegate persone svantaggiate pari al 30% dei lavoratori della cooperativa;

Visto il preventivo di spesa relativo all’espletamento dei servizi in parola per la durata di 4 mesi a far data dal 01.03.2011, formulato dalla cooperativa sociale Meridiana per n. 112 ore settimanali, per l’importo lordo di € 34.320,00 (IVA inclusa);

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto che integralmente si approva;

- Dato atto che la spesa complessiva trova copertura al bilancio di previsione per il 2011 dell’Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei, nelle risorse individuate al capitolo capitolo 1.407.213, azione 55;



N. REP. 249 del 23/02/2011 – DETERMINAZIONE N. 118/3 del 25/02/2011

pag. 2/7

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- l'art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- quanto previsto dalla Legge 265/99;
- quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità in materia di determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1. Doversi prorogare l'affidamento del servizio di servizio di accoglienza ai turisti, sorveglianza, guardiania e biglietteria dei Musei Civici di palazzo Buonaccorsi alla cooperativa sociale Meridiana in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Macerata cultura in data 11.01.2011 con verbale n. 1;
2. Stabilire che il contratto di affidamento sia stipulato per la durata di mesi 4 corrispondenti al periodo 01.03.2011 – 30.06.2011;
3. Approvare lo schema di convenzione allegato.
4. Impegnare la somma di € 34.320,00 mediante imputazione al Cap. 1.407.213, Az. 55, del Bilancio di previsione dell'Istituzione Macerata Cultura per l'anno 2011;
5. Stabilire che la spesa di cui al presente atto venga pagata secondo il seguente programma:
100% entro il 31/07/2011.

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Alessandra Sfrappini

Firma all'originale

SERVIZIO FINANZIARIO, PATRIMONIALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151.4 D.lgs 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

Descrizione Lavoro	Importo	Capitolo	Azione	Impegno
Servizio di accoglienza visitatori, sorveglianza e biglietteria presso i Musei Civici	€ 34.320,00	1.407.213	55	12/2011
TOTALE	€ 34.320,00			

si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9.2 DL 78/09 convertito con L. 102/09, che il programma di pagamenti previsto nel presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Macerata, 04/03/2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Andrea Castellani)

Firma all'originale

(allegato)

CONVENZIONE CON LA MERIDIANA Coop. Soc. a.r.l. DI MACERATA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI, SORVEGLIANZA E BIGLIETTERIA PRESSO I MUSEI CIVICI DI PALAZZO BUONACCORSI

Con la presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge tra i Sigg.ri:

1. _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ Dirigente dell'Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei del **Comune di Macerata** il quale agisce in nome per conto e nell'interesse del Comune stesso - C.F. 80001650433 - ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/2000, in esecuzione della **deliberazione del CDA del 18.1.2010**;
2. _____ nato/a _____ il _____, residente a _____ Presidente della **MERIDIANA Cooperativa Sociale a r.l.** - C.da Vallebona 2 - 62100 MACERATA - P.I. 01232050433 - R.I. Macerata n. 11431 Reg. Pref. Coop. Soc. Sez. B - D. Pr. N. 9337 del 09.10.95 - Alb Reg. Coop. Soc. D.D. N. 362 del 11.12.95 - il quale agisce in nome per conto e nell'interesse della Cooperativa medesima;

PREMESSO

- che l'art. 5 della L.8 novembre 1991 n. 381 dà facoltà agli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali per lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (cooperative di tipo B) il cui importo sia inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
- che con LR.18 dicembre 2001 n. 34 sono stati indicati i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni e con successiva delibera della G. R. n. 1133/2003 sono stati approvati gli schemi tipo delle convenzioni medesime da stipularsi tra le amministrazioni e le cooperative sociali;
- che, sulla scorta del deliberato del C.d.A. dell'Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei del Comune di Macerata del 11.01.2011, si intende conferire alla **MERIDIANA Cooperativa Sociale a r.l.** il servizio di accoglienza del pubblico, di sorveglianza e di biglietteria presso i musei civici di Palazzo Buonaccorsi con conduzione unitaria al fine anche di ottimizzare le risorse dell'ente, perseguendo congiuntamente l'obiettivo dell'integrazione sociale e dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- che la Meridiana è iscritta all'Albo regionale di cui all'art. 3 della L. R. 18 dicembre 2001 n. 34 quale cooperativa sociale di tipo B svolgente attività diverse finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, è dotata di idonea organizzazione tecnico-aziendale, nella quale sono impiegate persone svantaggiate pari ad almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, di cui almeno ----- saranno impiegati nei servizi in argomento;
- che la Meridiana cooperativa sociale possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente per la stipula delle convenzioni in deroga alla normativa comunitaria ed ha formalmente indicato con quale tipologia di soggetti svantaggiati intende realizzare le prestazioni oggetto della presente convenzione;
- che la stessa ha dichiarato di avere preso conoscenza del servizio da eseguire, di aver attentamente valutato tutte le circostanze generali, di tempo, luogo e le condizioni contrattuali, nonchè ogni altro elemento che possa influire sullo svolgimento del servizio medesimo;
- che con determinazione dirigenziale n..... è stata quantificata l'entità e la durata della prestazione e assunto il relativo impegno di spesa;
- che da tempo la stessa Cooperativa collabora con il Comune con prestazioni rese in diversi ambiti di attività, assicurando un ruolo fondamentale nel raggiungimento di diversi obiettivi strategici, non ultimo quello di rispondere ad immediate esigenze organizzative non altrimenti ovviabili;



SI CONVIENE

Articolo 1 (oggetto)

La **MERIDIANA Cooperativa Sociale a r.l.** fornisce il servizio di accoglienza del pubblico, guardiania e biglietteria dei musei civici.

Le predette prestazioni vengono preventivamente quantificate per un totale di **n. ____ ore relativamente al periodo**

All'interno delle prestazioni in argomento vengono assicurate, entro il monte-ore complessivo considerato in ragione delle occorrenze congiuntamente individuate in ragione del periodo considerato, le seguenti attività

- apertura e chiusura della struttura secondo specifiche modalità che verranno impartite dalla direzione
- servizio di accoglienza del pubblico (informazioni su orari, costi, servizi, informazioni telefoniche, distribuzioni materiali, iscrizione dei visitatori nell'indirizzario dei musei, statistiche visitatori)
- servizio di prima informazione sul patrimonio dei musei (museo della carrozza, sala dell'Eneide)
- servizio di biglietteria (emissione e registrazione biglietti di ingresso e relativa riscossione)
- servizio di vigilanza e di controllo delle visite delle sale espositive al fine di prevenire furti, danni e atti di vandalismo sul patrimonio dei musei; informazione e controllo delle modalità di utilizzo delle installazioni multimediali e degli altri supporti alla visita.

Articolo 2 (durata)

La collaborazione in argomento si considera effettiva a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per la durata di mesi 4 pari all'esaurimento delle disponibilità orarie quantificate. Al termine del periodo convenuto la convenzione scadrà senza obbligo di disdetta formale.

Articolo 3 (corrispettivi)

Per la prestazione assicurata nei termini e con le modalità indicate, il Comune si impegna a corrispondere a favore della Coop. Soc. La Meridiana l'importo complessivamente quantificato di **€ 34.320,00 (IVA inclusa) al lordo di ogni altro onere fiscale e contributivo**. La liquidazione avviene per singole tranches dietro presentazione di regolare documento contabile corredato da dettagliata relazione sull'attività svolta, vistata per regolarità esecutiva dal responsabile del Servizio e dall'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dagli uffici competenti (DURC).

Articolo 4 (risorse umane)

L'attività di cui all'oggetto viene espletata mediante risorse di personale autonomamente rese disponibili dalla Cooperativa La Meridiana, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e competenza.

In particolare il servizio dovrà essere garantito da un gruppo costante di persone di fiducia composto da non meno di **2 addetti** nei giorni **da martedì a venerdì** e da non meno di **3** nei giorni di **sabato domenica e festivi infrasettimanali**. L'elenco dettagliato dei componenti verrà fornito dalla Cooperativa all'entrata in vigore della presente convenzione.

La Cooperativa assume ogni onere e responsabilità derivante dall'utilizzo di eventuali consulenti ed esperti da destinare alla collaborazione in oggetto esonerando il Comune da ogni eventuale responsabilità connessa e/o conseguente.

La Cooperativa, nel rendere i servizi in argomento, dovrà inoltre:

- assicurare la continuità del servizio provvedendo ad una pronta sostituzione di operatori mancanti a seguito di eventi imprevisti o imprevedibili;
- utilizzare dotazioni strumentali e personale proprio idoneo a garantire la migliore esecuzione del servizio affidato;

N. REP. 249 del 23/02/2011 – DETERMINAZIONE N. 118/3 del 25/02/2011 pag. 5/7

- applicare ai propri operatori il contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali;
- reperire di propria iniziativa lavoratori svantaggiati da inserire nell'attività di cui alla convenzione, per il loro recupero. Tali lavoratori dovranno in ogni caso possedere i requisiti di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e nei loro confronti la Cooperativa dovrà individuare ed attuare opportune tecniche di sostegno e formazione in funzione della loro integrazione lavorativa dandone informazione all'Amministrazione;
- attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione, coinvolgere dei volontari, i quali dovranno essere impegnati sempre e solo come personale di supporto nelle attività svolte dalla Cooperativa medesima e mai in sostituzione dei lavoratori;
- redigere e trasmettere all'Amministrazione una relazione finale illustrante i risultati raggiunti nell'attività di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati e le problematiche emerse nel corso dell'esecuzione dei servizi affidati.

Articolo 5 (responsabilità e custodia)

La Cooperativa è responsabile della buona conservazione dei beni affidati ed esonera espressamente il Comune proprietario da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come lo esonera da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato.

Naturalmente la Cooperativa, quale custode, assume la piena e completa responsabilità nei confronti dell'Amministrazione proprietaria e dei terzi per tutti i danni che essa possa arrecare agli immobili indistintamente in durata della convenzione e così pure nei riguardi di beni mobili ed immobili di terzi, nonché delle persone terze.

A copertura delle proprie responsabilità, la cooperativa consegna al Comune, una **polizza assicurativa** prevedente espressamente la rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1916 del c.c. nei confronti del Comune, in caso di sinistro, e copertura assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00/sinistro.

Inoltre a garanzia del rispetto delle clausole e condizioni contrattuali, la cooperativa consegna al Comune una **polizza fideiussoria**, "a prima richiesta e senza eccezione" per un importo pari al 10% dell'importo totale dell'affidamento con validità fino al termine del rapporto.

La revoca della fideiussione prima della scadenza del rapporto, la sua simulazione o invalidità o inefficacia produce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del contratto. La garanzia deve avere efficacia indipendentemente dal pagamento del premio da parte del soggetto obbligato, con clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale in deroga all'art. 1944 del c.c. e rinuncia ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c., e deve essere operativa entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Articolo 6 (controlli e monitoraggi)

Il responsabile del procedimento opererà in collaborazione con un addetto ai Servizi sociali dell'Amministrazione gli opportuni controlli per verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo sono tradotte in apposite relazioni, firmate dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione e trasmesse anche alla cooperativa.

N. REP. 249 del 23/02/2011 – DETERMINAZIONE N. 118/3 del 25/02/2011 pag. 6/7

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che la gestione del servizio convenzionato non è conforme alle prestazioni previste, o in caso di non continuità dell'attività, l'Amministrazione provvede a contestare l'inadempimento alla cooperativa fissando il termine 15 gg. per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora le stesse non siano ritenute valide, l'Amministrazione richiama la cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero nei casi più gravi procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale adeguarsi agli impegni assunti. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Articolo 7 (cause di estinzione del contratto)

E' in facoltà della Cooperativa recedere anticipatamente per gravi motivi, con preavviso da formalizzarsi mediante invio di lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza che allo stesso possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

E' espressamente riconosciuta all'Amministrazione la revoca della convenzione per motivi di pubblico interesse, senza diritto ad indennizzo o risarcimento alcuno, con preavviso di mesi giorni trenta.

La convenzione è, inoltre, risolta con semplice dichiarazione di parte a mezzo di lettera raccomandata a.r., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno, nei seguenti casi:

- cancellazione della cooperativa dall'Albo regionale di cui all'art. 9 della L. 381/1991, istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 34/2001,
- cessione del contratto,
- inadempimento delle parti relativo agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, con particolare riguardo a quelli assicurativi e retributivi,
- riduzione della percentuale del 30% di persone svantaggiate presente nella cooperativa come stabilito dall'art. 4 della L. 381/1991,
- riduzione del numero dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate superiore al ---% rispetto a quello previsto,
- in caso di fallimento della Cooperativa, ovvero qualora lo stesso sia sottoposto a procedure concorsuali, o sia assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo,
- in caso di negligenza, imperizia, ritardo o inesattezza grave nell'espletamento delle prestazioni.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della polizza fidejussoria da parte dell'ente, fatta salva l'azione di risarcimento dei maggiori danni subiti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, la cooperativa dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la cooperativa conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicate e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

A tutti gli effetti della presente convenzione, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla gestione del servizio, anche se relativa a tempi atti e fatti successivi alla cessazione (compresa la notifica di atti esecutivi) è competente il Foro di Macerata

Tutti gli oneri contrattuali (registrazione, diritti di segreteria) sono a carico della cooperativa.



Articolo 8 (Impegno di reciprocità)

Per il conseguimento dei fini individuati dalla presente convenzione e per l'efficacia del rapporto collaborativo, il Comune di Macerata e la Cooperativa si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività, l'accesso alle rispettive strutture, l'accesso alle informazioni e a specifiche banche dati, archivi, biblioteche e fonti documentarie nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela di dati personali e per la disciplina degli accessi agli atti amministrativi.

Articolo 9 (penali)

Articolo 10 (Controversie)

In ordine ad ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti dall'interpretazione ovvero dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Macerata.

Macerata, _____

Letto, confermato e sottoscritto,

per il Comune di Macerata

per la Coop. La Meridiana
